
ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 728 del 22/12/2015**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 21, dott. Massimo Piccoli, nominato con D.P.G.R.V. n. 240 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Gaspare Crimi Direttore Sanitario
- dott. Gabriele Gatti Direttore Amministrativo
- dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Sociali e della funzione
territoriale

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

STIPULA CONVENZIONE TRA AZIENDA ULSS N. 21 DI LEGNAGO (VR) E L'ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE GIRELLI "CASA SAN GIUSEPPE SESTA OPERA" ONLUS PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RIABILITATIVA INTERMEDIA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE PER DIMESSI DA OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO.

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 728

DEL 22/12/2015

Il Direttore del Dipartimento Salute Mentale

Premesso che con DGR n. 1331/2012 la Regione Veneto ha approvato il progetto presentato dall'A.ULSS n. 21 per l'erogazione di prestazioni residenziali socio sanitarie integrate a favore di persone in dimissione da Ospedale Psichiatrico Giudiziario e ha assegnato a questa Azienda un finanziamento di Euro 190.000,00.- per le spese necessarie all'avviamento della struttura;

Rilevato che con DGR n. 565 del 03.05.2013 la Regione Veneto ha approvato il programma assistenziale per il completamento del processo di superamento degli OPG, invitando le A.ULSS del Veneto alla formulazione e presentazione di un programma specifico relativamente alle problematiche OPG con una valutazione quantitativa e qualitativa del fenomeno nel proprio territorio con indicazione del fabbisogno di personale medico e infermieristico da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti da OPG, il cui reperimento dovrà avvenire mediante l'attivazione di idonee procedure di affidamento del programma in oggetto agli enti del privato sociale che gestiscono strutture nell'area della Salute Mentale debitamente accreditate o in fase di accreditamento ed in convenzione con le A.ULSS;

Preso atto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 21.06.2013 si è provveduto all'approvazione della convenzione tra Azienda ULSS 21 e Associazione Casa San Giuseppe Sesta Opera – ONLUS, per il periodo 01.07.2013-31.12.2015, per l'erogazione di prestazioni residenziali socio sanitarie integrate a favore di persone in dimissione da Ospedale Psichiatrico Giudiziario;

Considerato opportuno continuare ad avvalersi della struttura, della dotazione organica e dei mezzi dell'Associazione Don Giuseppe Girelli "Casa San Giuseppe Sesta Opera" Onlus per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata, nel rispetto della normativa di riferimento;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre l'approvazione della suddetta convenzione tra Azienda ULSS 21 e Casa San Giuseppe Sesta Opera – ONLUS, per il periodo 01.01.2016-31.12.2018;

Accertato che la struttura individuata dal Progetto dell'Azienda ULSS 21 si declina come struttura intermedia riabilitativa ad alta specializzazione in grado di accogliere ospiti provenienti dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario sulla base di un preciso programma terapeutico-riabilitativo di reinserimento territoriale con affidamento ai servizi psichiatrici competenti;

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 728****DEL 22/12/2015**

Precisato che la permanenza in struttura degli utenti è prevista per un massimo di 24 mesi e che la stessa struttura può accogliere fino ad un massimo di 18 ospiti;

Precisato altresì che la retta è quantificata in Euro 198,50.- pro-die e potrà subire variazioni nel caso di soggetti da inserire necessitano di interventi di natura socio sanitaria ed assistenziale di particolare intensità;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione tra Azienda ULSS 21 e Associazione Casa San Giuseppe Sesta Opera – ONLUS, per il periodo 01.01.2016-31.12.2018, che allegata al presente provvedimento forma parte integrante, in continuità con quanto già avviato e riconosciuto dalla DGR 1331/2012 per l'erogazione di prestazioni residenziali socio sanitarie integrate a favore di persone in dimissione da Ospedale Psichiatrico Giudiziario;
- 2) Di disporre che una percentuale sull'ammontare complessivo delle rette introitate dall'Associazione Casa San Giuseppe Sesta Opera – ONLUS, opportunamente documentate così come previsto dalla convenzione, sia versata all'Azienda ULSS n. 21 mensilmente, in ragione degli oneri che la stessa sarà chiamata a sostenere per la gestione del progetto in termini di risorse umane, di Know how e di supporto tecnico-scientifico;

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 728****DEL 22/12/2015**

- 3) Di dare atto che le somme introitate alimenteranno la commessa n. SF/2015/2 appositamente istituita e destinata al Dipartimento Salute Mentale;
- 4) Di dare atto che per l'espletamento delle attività connesse alla convenzione in questione è prevista, tra le altre, anche la prosecuzione della collaborazione del Dirigente medico di psichiatria di comprovata esperienza professionale;
- 5) Di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, d'intesa con il Consiglio di Dipartimento, il Distretto Socio Sanitario e la Direzione dei Servizi Sociali e della funzione territoriale, per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari ai fini della completa attuazione della convenzione di cui al presente provvedimento, in relazione alla programmazione socio-sanitaria aziendale e alle risorse economiche – finanziarie disponibili.

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO Dott. Massimo Piccoli

**Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi Sociali e
F.TO Dr. Gaspare Crimi F.TO Dr. Gabriele Gatti della funzione territoriale
F.TO Dr. Raffaele Grottola**

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 728

DEL 22/12/2015

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Legnago, 24/12/2015

p. il Direttore Servizio Affari
Generali e Legali
F.TO Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Collegio Sindacale

Rep.

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 21 DI LEGNAGO (VR) E
L'ASSOCIAZIONE DON GIUSEPPE GIRELLI CASA SAN
GIUSEPPE SESTA OPERA ONLUS PER LA GESTIONE DELLA
STRUTTURA RIABILITATIVA INTERMEDIA AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE "CASA DON GIRELLI" PER DIMESSI DA
OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO**

TRA

l'Azienda ULSS 21 con sede legale in Legnago (Vr), via Gianella, n° 1
Codice fiscale 02574230237, rappresentata dal Dottor Massimo Piccoli in
qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS 21 Codice Fiscale
PCCMSM71A22B296Y

E

l'Associazione Don Giuseppe Girelli "Casa San Giuseppe Sesta Opera"
Onlus ubicata in Ronco all'Adige (Vr), via Ippolita Forante n° 8, Codice
fiscale 93045590234 – Partita Iva 02316290234, legalmente rappresentata
da don Daniele Cottini in qualità di Presidente dell'Associazione Codice
fiscale CTT DNL 64P20 D818J, quale soggetto gestore del Presidio stesso

PREMESSO CHE

- il presente contratto viene stipulato in attuazione del disposto della
DGRV 3442 del 30/12/2010 e della DGRV 1331 del 16/07/2012.
- ai fini dell'accreditamento istituzionale ex L.22/2002, e DGR
1616/2008 si considera progetto sperimentale ex DGRV 1331 del
16/07/2012;



- la domanda di autorizzazione all'esercizio presentata dall'Azienda UISS ha prodotto la visita della Commissione di Verifica requisiti in data 22 Giugno 2015;
- con DGRV 1331/2012, la Regione del Veneto ha individuato nel progetto presentato dall'Azienda Ulss 21 il progetto pilota per la realizzazione di una struttura intermedia ad alta specializzazione per l'accoglienza di pazienti psichiatrici in dimissione da Ospedale Psichiatrico Giudiziario;
- l'Azienda ULSS 21 di Legnago intende avvalersi della struttura, della dotazione organica e dei mezzi dell'Associazione don Giuseppe Girelli Casa San Giuseppe Sesta Opera Onlus per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti, della tipologia individuata, nel rispetto della normativa di riferimento;
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- l'Azienda ULSS 21 di Legnago intende avvalersi della struttura, della dotazione organica e dei mezzi dell'Associazione don Giuseppe Girelli Casa San Giuseppe Sesta Opera Onlus per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti, della tipologia individuata, nel rispetto della normativa di riferimento;
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;



Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto

L'Azienda ULSS 21 di Legnago si avvale del Presidio socio-sanitario gestito dall'Associazione don Giuseppe Girelli Casa San Giuseppe Sesta Opera Onlus con sede in Ronco all'Adige (Vr) in Via Ippolita Forante 8, nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni residenziali socio/sanitarie integrate a favore di persone in dimissione da REMS o, in via residuale, da Ospedale Psichiatrico Giudiziario per n. 18 (diciotto) posti letto.

Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e sociale, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale, che dipende gerarchicamente e funzionalmente dal presidio stesso, come definiti nella normativa regionale di riferimento e nel progetto presentato ed approvato dalla Regione del Veneto con DGRV n. 1331 del 17/07/2012.

Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 2. Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento e dal progetto gestionale presentato alla Regione del Veneto.



Gli standard strutturali ed organizzativi della struttura, sono quelli previsti per la Comunità intermedia di accoglienza e riabilitazione per inserimento di pazienti psichiatrici autori di reato, come da domanda di autorizzazione all'esercizio presentata dall'Azienda Ulss con prot. 25033 in data 20.05.2013.

Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale nel progetto presentato ed approvato a livello regionale;

Il Presidio s'impegna a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne abbiano titolo.

Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un Direttore Generale, in possesso di comprovati requisiti di professionalità, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Direttore Generale, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per quanto concerne le questioni interne di natura contabile, amministrativa, del



personale ed in Generale alla gestione del Presidio, per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

Per quel che riguarda il ruolo di coordinatore generale del progetto si precisa che viene rivestito dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, dr. Tommaso Maniscalco.

Si precisa che il Coordinatore Generale del Progetto ha titolo a rappresentare il progetto, nei confronti dell'Università, del Mondo Accademico, dell'Ambito Ministeriale e del mondo Giuridico inteso nella accezione più ampia.

Avrà titolo a vigilare su qualsiasi fase del processo di cura e riabilitazione e ad intervenire, di concerto con il Responsabile Clinico, laddove necessitasse.

Si precisa, inoltre, che il medico psichiatra e psicoterapeuta, dipendente dal Dipartimento di Salute Mentale, che svolge la propria attività presso Casa don Girelli, oltre ad espletare le funzioni mediche previste, riveste un ruolo di co-responsabilità nella gestione e pianificazione dei trattamenti di cura e riabilitazione, in stretta collaborazione con il Responsabile Clinico del Presidio.

Il Presidio si impegna a rimborsare all'Azienda Ulss 21 di Legnago in ragione degli oneri che la stessa Azienda sarà chiamata a sostenere per la gestione del progetto in termini di risorse umane, di know how, e di supporto tecnico - scientifico, una percentuale sull'ammontare complessivo delle rette pari al 14%, destinato al Dipartimento di Salute Mentale mediante uno specifico fondo all'uopo destinato.



Le disponibilità di tale fondo, in armonia con quanto previsto dal vigente Regolamento aziendale, potranno essere destinate al finanziamento di attività finalizzate ad una maggior efficacia dei percorsi di cura e riabilitazione degli utenti sia nell'ottica di promozione di attività specifiche quali, ad esempio l'implementazione di tecniche di riabilitazione neurocognitiva e/o di specifici progetti psicodiagnostici ivi compresa la necessaria formazione relativa, che nell'ottica di una maggior integrazione dei circuiti trattamentali specifici della struttura in ambito dipartimentale, come ad esempio la previsione di utilizzo di figure tecniche di raccordo ed integrazione (psicologi, psichiatri, infermieri ecc.) che prestino la loro opera trasversalmente tra la Comunità stessa ed altre articolazioni dipartimentali. Si precisa che tali progetti di miglioramento che possono evidenziarsi dal maggior carico di lavoro generato in capo al DSM dalla presenza della Comunità sul territorio di competenza possono, di volta in volta, essere valutati per un sostegno economico condiviso tra Aulss 21 e il Presidio stesso.

Da tale fondo, inoltre, si evince il trattamento economico di un Dirigente Medico Psichiatra di 1° livello a tempo pieno da incardinare al Dipartimento di Salute Mentale per gli oneri derivanti dal maggior carico dei costi relativi all'assistenza farmaceutica degli ospiti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda Ulss 21.

L'importo complessivo versato all'Azienda Ulss 21 da parte del Presidio non dovrà comunque essere inferiore all'importo complessivo necessario alla copertura economica degli addebiti sopra riportati.



Sarà garantita una adeguata apertura, normata dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari, nel rispetto dei vincoli posti dall'autorità giudiziaria e delle indicazioni di carattere clinico.

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 3. Procedure di accoglienza

La comunità accoglierà pazienti autori di reati e affetti da forme di patologie psichiatriche stabilizzate, con accertato basso grado di pericolosità sociale, certificato da adeguata documentazione clinica, provenienti dalle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive o in via residuale dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, che godano del beneficio della Licenza-esperimento o di altra misura, di sicurezza, con analoghe forme di prescrizione. Tali misure sono concesse dal Magistrato di Sorveglianza su richiesta dell'internato o proposta della REMS o dell'O.P.G. sulla base di un preciso e individualizzato programma terapeutico-riabilitativo di reinserimento esterno, che preveda l'inserimento dell'internato in una comunità o struttura protetta, ovvero sul territorio con affidamento ai servizi psichiatrici competenti.

Potranno essere accolti anche pazienti, con le medesime caratteristiche sopra descritte, ma indirizzate alla struttura dal Magistrato per le Indagini Preliminari e dai Tribunali Ordinari.

La permanenza in struttura degli utenti è prevista indicativamente per un periodo indicativo di **24 mesi**.



La richiesta di inserimento in struttura viene inoltrata al Coordinatore Generale del progetto dal Dipartimento di Salute Mentale di riferimento territoriale inviante, che resta il titolare ultimo della presa in carico dell'utente. Condizione preliminare per l'inserimento è l'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento della retta con atto deliberativo da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS inviante. Il competente Dipartimento di Salute Mentale si farà carico dell'onere della retta di degenza, che sarà fatturata dal presidio, e dovrà essere saldata entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia. In mancanza saranno applicati gli interessi moratori a norma di legge. Si da atto che, in ogni caso, i progetti di inserimento avranno durata massima di 24 mesi al termine dei quali l'ospite sarà comunque dimesso senza alcun ulteriore obbligo sia per il Presidio che per l'Azienda ULSS 21.

Eventuali deroghe alla scadenza sopraindicata potranno in via eccezionale essere autorizzate dal Coordinatore Generale del Progetto su istanza del Dipartimento di Salute Mentale inviante vagliata con esito positivo dall'equipe della struttura.

La domanda di inserimento viene accompagnata, oltreché dal suddetto impegno di spesa :

dall'anamnesi sociosanitaria, da relazione clinica e da relazione sociale, dall'eventuale perizia o perizie redatte da CTU nominato dal Tribunale. in stretta collaborazione con gli operatori della Rems o dell'OPG che hanno monitorato l'ospite;



- da dettagliata relazione circa la storia giudiziaria e criminologica del soggetto;
- dal consenso informato dell'internato circa le prestazioni, le modalità e le finalità del percorso riabilitativo che sarà avviato.

L'istanza viene valutata dall'equipe interna della struttura che sarà così composta:

Coordinatore Generale del Progetto

Direttore del Presidio;

Medico Psichiatra;

Responsabile clinico;

Psicologo Psicoterapeuta;

Educatore ;

Assistente sociale.

Al termine della valutazione dell'equipe trasmette per vie brevi al Coordinatore Generale del progetto il Verbale della riunione e, dopo il nulla osta dello stesso, vengono attivate le procedure di accoglienza.

Per ciascun ospite, in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale di riferimento, viene concordato un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato centrato sui bisogni e le risorse individuali.

Gli obiettivi e i tempi saranno costantemente monitorati durante il percorso tenendo conto del livello di gravità dell'ospite.

Il Progetto individualizzato dovrà prevedere alcune fasi essenziali comuni del percorso riabilitativo:



L'ingresso e l'accoglienza: la prima fase d'ingresso e accoglienza, della durata di 30 giorni a far data dall'ingresso stesso, consiste nella raccolta, di dati ed informazioni sulle abitudini personali del soggetto accolto al fine di consentire una migliore gestione della quotidianità in termini logistico – relazionali. Viene chiesto all'utente il consenso al regolamento interno della struttura. Durante il primo mese di soggiorno l'equipe interna valuta l'effettiva appropriatezza dell'inserimento, assegna i referenti interni, perfeziona il piano terapeutico riabilitativo individualizzato in funzione dei bisogni riconosciuti, valuta l'adesione e il consenso del paziente, costruisce un primo progetto di accoglienza della durata di un mese;

Il momento centrale: in questa fase l'utente riveste una posizione sempre più attiva in modo da sviluppare l'assunzione degli impegni nella e per la vita della struttura. L'utente viene coinvolto in attività di gruppo così come in percorsi individuali di riabilitazione.

Gli ospiti conserveranno per tutta la durata della permanenza in struttura la residenza d'origine non essendo previsto in alcun modo l'acquisizione della residenza nell'ambito dell'intero territorio governato, dal punto di vista sanitario dall'Azienda ULSS n. 21 .

Art.4 Dimissioni dell'Ospite

Al termine del periodo previsto dal progetto individualizzato, l'ospite, fatti salvi eventi di carattere eccezionale che comporteranno l'estensione della convenzione stipulata con L'Azienda Ulss competente per territorio, verrà dimesso e destinato al territorio di provenienza.



Le modalità di dimissione, determinate in modo unilaterale dal coordinatore generale del progetto, saranno comunicate dal servizio sociale della struttura ai servizi del territorio per la necessaria presa in carico da parte degli stessi.

La Struttura si propone, infatti, come istanza di mediazione e di emancipazione che pensa e progetta, durante il percorso terapeutico riabilitativo, anche il possibile “dopo” dell’ospite attraverso un lavoro di rete individualizzato.

Nel caso l’equipe interna verifichi che siano venute meno le condizioni previste dal primo comma dell’articolo tre della presente convenzione proporrà al coordinatore generale del progetto il nulla osta all’attivazione delle procedure di dimissione.

Art. 5. Sistema tariffario e pagamenti

La tariffa a carico dell’ente inviante applicabile nei confronti della tipologia di utenza oggetto della presente convenzione, è fissata per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018 in €/die 198,50 (centonovantotto/50 euro), così come indicato nella DGRV 1331 del 17/07/2012;

I valori tariffari sopraindicati potranno essere oggetto di adeguamento, su proposta del Coordinatore Generale del progetto e del Direttore Generale del Presidio, sulla base di eventuali provvedimenti regionali.

I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata negli allegati alle D.G.R. 1616/2008 in applicazione della L.22/2002 e s.m.i, così come



integrate e modificate dal progetto gestionale presentato alla Regione del Veneto e da questa approvato.

Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti, per intensità assistenziali differenziate, per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati così come previsto al precedente comma 3.

Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fattura, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dalle Aziende ULSS e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni sollevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione al Coordinatore Generale del progetto, al competente Magistrato di



Sorveglianza, all'Azienda ULSS sottoscrivente la presente convenzione o all'Azienda ULSS inviante il soggetto.

**Art. 6. Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche –
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di
rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.**

Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'Azienda U.L.S.S. e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe interna s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni al Coordinatore Generale del progetto al quale è demandata la decisione finale.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie, il soggetto, sentito il Coordinatore Generale del Progetto, sarà ricoverato presso il Servizio di Prevenzione Diagnosi e Cura della Azienda ULSS di provenienza, fatti salvi casi di particolare urgenza, che saranno normati mediante apposito protocollo, che consiglino il ricovero nel S.P.D.C. dell'Azienda ULSS contraente la presente convenzione.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio, nei casi in cui lo stesso non



rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

L'assistenza farmaceutica è garantita dall'Azienda ULSS, secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'Azienda ULSS secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel Piano di Assistenza Individuale, i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del Medico Psichiatra o del Medico di Medicina Generale, fanno capo all'Azienda ULSS territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente.

L'azienda Ulss potrà provvedere direttamente oppure può dare formale mandato all'Azienda ULSS in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previo accordo per la compensazione dei relativi oneri.

In caso il soggetto si renda responsabile di comportamenti penalmente rilevanti, il Direttore del Presidio, informato il Coordinatore Generale del Progetto, provvederà senza indugi ad informare il Competente Magistrato di Sorveglianza e le Forze dell'Ordine per i conseguenti provvedimenti.

Art. 7. Sistema Aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.



A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i, in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

Art. 8. Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

I contraenti, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

Nel caso di accertati gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'Azienda ULSS in qualità di contraente il presente contratto, potrà proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento e disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.



Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9. Controversie

Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati dai due sottoscrittori del contratto.

La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'Azienda ULSS; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10. Durata

Il presente contratto decorre dal 01.01.2016 sino al 31.12.2018 per la durata di anni tre prorogabile per ulteriori tre anni e non è soggetto a tacito rinnovo.

Durante la vigenza del presente contratto ciascuna delle parti, potrà recedere dallo stesso con preavviso minimo di mesi 3 tramite formale comunicazione da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si considererà inoltre risolto nel caso il progetto sperimentale non fosse confermato dalla Regione del Veneto.



Il contratto viene redatto in cinque copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Veneto Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Veneto Direzione Politiche Sociali.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art.11 Clausola di Salvaguardia

L'Azienda Ulss 21 si impegna, in caso di recesso dalla convenzione, conclusione consensuale del progetto o mancata conferma del progetto sperimentale da parte della Regione del Veneto, a ripristinare a favore dell'Associazione don Giuseppe Girelli lo "status quo ante" in termini di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento della struttura per n°30 posti letto per anziani non autosufficienti ovvero per altra Unità di Offerta concordata tra le parti.

Art.12 Sicurezza e Riservatezza delle Informazioni

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 13 Spese di contratto



Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

Associazione Don Giuseppe Girelli

“Casa San Giuseppe Sesta Opera”

Il Presidente

Don Daniele Cottini

A.ULSS N. 21

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Piccoli

